



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 3080 di data 11 luglio 2022

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

**Autorizzazione per la demolizione e ricostruzione, su altro sedime, di un nuovo edificio adibito alla ristorazione denominato "Malga Fratazza" nella skiarea dell'Alpe Tognola, in Comune di Primiero San Martino di Castrozza.**

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente supplente Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Sara SBETTI	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Andrea FRANCESCHINI	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Cristina PENASA	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi e CUE

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri del Servizio impianti a fune e piste da sci, Enrico Valcanover del Servizio Geologico e Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 24 maggio 2022, prot. n. 353508, con la quale il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, con sede in Primiero San Martino di Castrozza, via Fiume, 10, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione per la demolizione e ricostruzione, su altro sedime, di un nuovo edificio adibito alla ristorazione denominato "Malga Fratazza" nella skiarea dell'Alpe Tognola, in Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Visti gli elaborati progettuali presentati in allegato alla domanda evidenziando i lavori proposti, a firma Arianna Guadagnini e Anita Longo, successivamente integrati con atti pervenuti in data 7 giugno 2022, con prot. n. 385063, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	TAVA01 - RELAZIONE GENERALE	353508	24/05/2022	A02
2	TAVA04 - INQUADRAMENTO URBANISTICO	353508	24/05/2022	A03
3	TAVA05 - ESTRATTI PLANIMETRICI SOTTOSERVIZI	353508	24/05/2022	A04
4	TAVA06 - PLANIMETRIA	353508	24/05/2022	A05
5	TAVA07 - PIANTE	353508	24/05/2022	A06
6	TAVA08 - PROSPETTI E SEZIONI	353508	24/05/2022	A07
7	TAVA01 - RELAZIONE GENERALE_INTEGRAZIONI	353508	24/05/2022	A08
8	relazione geologica	385063	07/06/2022	A02

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la demolizione delle rovine dell'edificio esistente completamente danneggiato da un incendio e la sua ricostruzione, su sedime diverso allo scopo di agevolare accessi e spazi di parcheggio. La struttura articolata su due piani, uno seminterrato ed uno completamente fuori terra sarà adibita alla ristorazione

Accertato che l'ambito interessato dalla costruzione del nuovo edificio è esterno all'area con penalt  da approfondire (APP) per pericolosit  torrentizia della Carta di Sintesi delle Pericolosit  e si localizza in area esente da criticit  torrentizie e quindi non necessita dell'autorizzazione prevista dall'articolo 18 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale. Lo studio di compatibilit , comunque presentato, prevede di dare una continuit  all'alveo di un piccolo impluvio (attorno al quale   presente un'area APP), che passa a poca distanza dall'edificio. Si tratta di un intervento migliorativo in quanto allo stato attuale in quel tratto il rivo si 'disperde' senza avere un alveo vero e proprio.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
  - vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
  - visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
  - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti;

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, con sede in Primiero San Martino di Castrozza, via Fiume, 10, ad eseguire lavori per la demolizione e ricostruzione, su altro sedime, di un nuovo edificio adibito alla ristorazione denominato "Malga Fratazza" nella skiarea dell'Alpe Tognola, in Comune di Primiero San Martino di Castrozza, quali risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che la consegna materiale del presente provvedimento è subordinata alla presentazione, alla segreteria della Commissione di Coordinamento, di una tavola progettuale integrativa che rappresenti sia in planimetri che in sezione le movimentazioni di terreno di scavo e riporto necessarie per la realizzazione dell'edificio in questione;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione degli interventi di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste;
7. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

GM/fr